

REGOLAMENTO DELLA FACOLTA' DI INGEGNERIA DELLA UNIVERSITA' DI PALERMO

*(approvato nella seduta del CdF del 23.02.2005 e
modificato nelle sedute del CdF del 01.04.2009 e 20.01.2011)*

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1

1. Il presente Regolamento disciplina le attività ed il funzionamento della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Palermo, in applicazione di quanto previsto dalla normativa nazionale, dallo Statuto di Ateneo, dal Regolamento Generale di Ateneo (R.G.A.) e dal Regolamento Didattico di Ateneo (R.D.A.).

Art. 1.2

1. La Facoltà è preposta alla programmazione, organizzazione, gestione e coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento delle lauree in ingegneria e negli ambiti scientifici e tecnologici di propria competenza, nonché di tutte le altre attività didattiche previste dalla normativa vigente. Esercita inoltre compiti di verifica dello svolgimento delle suddette attività nonché di destinazione delle risorse correlate.
2. La Facoltà promuove, altresì, attività didattiche post-lauream ed attività culturali negli ambiti scientifici e tecnologici di propria competenza.

Art. 1.3

1. E' costituito nell'ambito della Facoltà, ai sensi degli artt. 2 e 72 del Regolamento Amministrativo-Contabile dell'Università di Palermo, un Centro di gestione con autonomia amministrativo-contabile, denominato Centro di Servizio della Facoltà d'Ingegneria (CSFI). Il Centro è normato da apposito Regolamento.

CAPO II ORGANI DELLA FACOLTA'

Art. 2.1

Sono organi della Facoltà:

- il Preside;
- il Consiglio di Facoltà;
- la Giunta di Presidenza;
- i Consigli di Corso di Studio (CCS) previsti dall'art. 19 dello Statuto;
- La Commissione Paritetica per la Qualità della Didattica (CP-QD).

Art. 2.2

IL PRESIDE DELLA FACOLTA

1. Il Preside:
 - è responsabile della gestione della Facoltà;
 - svolge i compiti ed esercita i poteri a lui assegnati dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo;
 - convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne rende esecutive le deliberazioni;
 - rappresenta la Facoltà nei rapporti con l'esterno;
 - convoca e presiede la Giunta di Presidenza;
 - d'intesa con i Presidenti dei CCS, sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla Facoltà ed esercita in accordo con i Presidenti dei CCS ogni opportuna funzione di vigilanza e controllo;
 - designa, tra i professori di ruolo a tempo pieno di I fascia, un Vicario che lo sostituisca, in tutte le funzioni, in caso di assenza o impedimento;
 - può designare, tra i componenti del Consiglio di Facoltà, uno o più Delegati, ai quali affida, con un mandato definito nel tempo, compiti e funzioni su temi specifici, comunicando al Consiglio i loro nominativi.

Art. 2.3

ELEZIONE DEL PRESIDE DELLA FACOLTA'

1. Il Preside viene eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia della Facoltà ed è nominato con decreto del Rettore.
2. La durata della carica del Preside è regolata dallo Statuto di Ateneo.
3. L'elettorato passivo è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia la cui candidatura sia stata presentata ufficialmente. L'elettorato attivo compete a tutti i componenti del Consiglio di Facoltà.
4. Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato il Decano della Facoltà, sentito il Rettore, indice le elezioni e stabilisce le date per le votazioni e per l'eventuale ballottaggio.
5. Al fine di consentire la presentazione ufficiale delle candidature e dei programmi, a distanza di almeno 15 giorni dalla prima votazione, il Decano convocherà una apposita riunione pre-elettorale. In caso di impedimento alla partecipazione alla riunione la candidatura può essere presentata per iscritto al Decano prima o durante la suddetta riunione.
6. Per l'espletamento delle votazioni il Decano provvede alla costituzione di una Commissione elettorale composta da tre Consiglieri e ne nomina il Presidente.
7. Le votazioni si svolgono in due turni più un eventuale turno di ballottaggio. Nella prima votazione viene eletto il candidato che riporti i voti della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nella seconda votazione viene eletto il candidato che riporta più voti, purché il numero di tali voti risulti superiore ad un terzo del numero degli aventi diritto al voto.
8. Se la seconda votazione non ha esito positivo:

- nel caso in cui vi sia stato un solo candidato, la procedura riprende entro i 30 giorni successivi, secondo quanto disposto al comma 5;
 - negli altri casi si procede alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno riportato più voti.
9. Nella votazione di ballottaggio viene eletto il candidato che riporta più voti, purché il numero di tali voti risulti superiore ad un quarto del numero degli aventi diritto al voto.
10. Se la votazione di ballottaggio non ha esito positivo, la procedura riprende entro i 15 giorni successivi, secondo quanto disposto al comma 5.

Art. 2.4

CONSIGLIO DI FACOLTA'

Il Consiglio di Facoltà è l'Organo di governo della Facoltà. Il Consiglio è costituito secondo quanto previsto dall'Art. 17, comma 8, dello Statuto dell'Ateneo.

Art. 2.5

COMPITI DEL CONSIGLIO DI FACOLTA'

Il Consiglio di Facoltà esercita le competenze ad esso demandate dalla legislazione vigente e dallo Statuto dell'Ateneo.

In particolare:

1. presenta al Senato Accademico i piani di sviluppo elaborati dai CCS, coordinandoli in un documento unitario che rappresenta il piano di sviluppo della Facoltà;
2. cura il coordinamento dei mezzi e delle attrezzature per lo svolgimento delle attività didattiche, in collegamento con i Dipartimenti;
3. provvede alla ripartizione dei fondi destinati alla didattica ed alle spese di funzionamento dei CCS;
4. provvede alla richiesta e propone la destinazione di posti di personale docente, in coerenza con i piani di sviluppo della Facoltà e sulla base delle indicazioni pervenute dai Dipartimenti e dai CCS;
5. provvede alla chiamata dei professori su proposta dei Dipartimenti e dei CCS direttamente interessati;
6. propone al Senato Accademico modifiche al Regolamento didattico di Ateneo, nonché modifiche allo Statuto;
7. approva i compiti didattici e delibera l'afferenza dei docenti ai singoli CCS:
 - ogni docente di ruolo della Facoltà afferisce in forma primaria ad almeno un CCS ed in forma secondaria a tutti gli altri CCS nei quali svolga un insegnamento;
 - le afferenze vengono aggiornate all'inizio di ciascun anno accademico, in relazione ai risultati delle attività di programmazione didattica, al conferimento delle supplenze, etc.;
 - alla presentazione della domanda di conferimento di supplenza/ affidamento il richiedente indicherà gli eventuali CCS di afferenza a carattere primario;
8. controlla l'efficacia ed il regolare svolgimento delle attività didattiche e definisce i criteri di valutazione delle predette attività. A tal fine è istituita una Commissione Paritetica per la Qualità della Didattica (CP-QD). La composizione, le finalità ed il funzionamento di tale commissione sono definiti in un

apposito Regolamento. La approvazione e modifica del Regolamento della Commissione spetta al Consiglio di Facoltà.

9. provvede alla gestione della Biblioteca centrale, fino alla sua costituzione come Centro di Servizio autonomo;
10. provvede alla approvazione definitiva del Manifesto degli Studi, di norma, entro il mese di Aprile;
11. delibera il conferimento di supplenze/affidamenti e contratti sostitutivi;
12. *(abrogato nella seduta del CdF del 01.04.2009)*
13. approva le relazioni per la conferma in ruolo, nonché le relazioni triennali sulle attività svolte complessivamente dai docenti;
14. approva il calendario didattico, fissa le sessioni degli esami di profitto e di laurea;
15. approva il calendario delle proprie sedute ordinarie;
16. rilascia autorizzazioni e nulla osta per incarichi interni ed esterni dei professori e dei ricercatori;
17. con apposita deliberazione, delega ai CCS o ad appositi organismi intermedi eventuali compiti di propria competenza;
18. con apposita deliberazione, oltre a quelli di cui al successivo Art. 2.7, delega alla Giunta ulteriori compiti di propria competenza nonché compiti di carattere istruttorio.

Art. 2.6

GIUNTA DI PRESIDENZA

1. La Giunta di Presidenza è l'organo della Facoltà preposto a svolgere compiti di ordinaria amministrazione, o appositamente delegati dal Consiglio, con esclusione di provvedimenti che possano incidere sullo stato giuridico dei docenti.
2. La Giunta resta in carica per tre anni accademici, fatta salva la surroga dei componenti non facenti più parte del Consiglio, ovvero in caso di dimissioni.
3. La Giunta di Presidenza è eletta tra i membri del Consiglio ed è costituita da:
 - il Preside che la convoca e la presiede;
 - nove docenti eletti dai docenti con diritto al voto, con voto limitato ad un terzo degli eligendi;
 - due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti nel CdF con l'espressione di una sola preferenza;
 - un rappresentante del personale Tecnico e Amministrativo designato dai rappresentanti dello stesso personale in CdF;
 - il funzionario amministrativo del CSFI, nominato dal Direttore Amministrativo, con diritto di voto e con funzioni anche di segretario verbalizzante delle sedute della Giunta.

Partecipano alle sedute della Giunta, con voto consultivo:

- il Vicario;
- il Segretario del Consiglio di Facoltà.

Gli studenti contribuiscono al numero legale solo se presenti.

Dopo tre assenze consecutive ingiustificate, oppure più del 50% di assenze nell'arco di un A.A., un componente della Giunta decade e subentra il primo dei non eletti, o, in assenza, si procede ad elezioni o designazioni integrative.

A richiesta di almeno quattro componenti della Giunta, qualsivoglia argomento viene portato all'esame del Consiglio di Facoltà.

Alle riunioni della Giunta il Preside può invitare esperti

Art. 2.7

COMPITI DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA

Compiti della Giunta sono:

1. istruzione delle pratiche, su richiesta del Preside;
2. gestione delle procedure relative alla ricognizione degli insegnamenti scoperti, proposte per la loro copertura, a titolo oneroso o gratuito, predisposizione ed emanazione del bando relativo;
3. modifiche di ordine tecnico al Manifesto degli Studi approvato dal CdF, sentiti i presidenti dei CCS interessati;
4. predisposizione del calendario didattico ed apporto di modifiche urgenti per sopravvenute esigenze;
5. approvazione di richieste di congedo per motivi di studio e ricerca su conforme parere del Dipartimento e dei CCS di afferenza dell'interessato;
- 5-bis. rilascio di autorizzazioni/nulla osta a professori e ricercatori diverse da quelle di cui all'art. 2.5, comma 16;
6. deliberazioni di patrocinio di manifestazioni culturali di interesse della Facoltà;
7. segnalazione di esperti su richiesta di Enti Pubblici e Privati quali componenti di Commissioni di concorso, di Commissioni tecnico-amministrative, consulenti tecnici, etc.;
8. nomine delle Commissioni:
 - per l'istruzione della conferma in ruolo di docenti;
 - per la formulazione di giudizi e attestazioni richiesti da docenti.
9. proposta e promozione di stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di garantire integrazioni alla didattica ed attività di tirocinio.

Art. 2.8

I CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO

1. I Consigli di Corso di Studio sono articolati in:

- a) Consigli di Corso di Laurea;
- b) Consigli di Corso di Laurea Magistrale.

Possono essere altresì costituiti, su delibera motivata dei Consigli dei singoli Corsi di Studio interessati, uno o più Consigli di Coordinamento (orizzontali e verticali) degli Studi che comprendono più Corsi di Studio attivati presso la Facoltà.

Per ognuno dei singoli Corsi di Studio coordinati deve essere nominato un Responsabile didattico del Corso.

I singoli regolamenti didattici determineranno il funzionamento degli organi in modo da garantire l'autonomia didattica.

I poteri e le competenze dei Consigli di Coordinamento degli Studi coincidono con quelli dei Consigli di Corso di Studio che sostituiscono.

Per i Corsi di Studio disattivati, per quelli non interamente attivati, per quelli in teledidattica o svolti in sede decentrata il Consiglio di Facoltà può delegarne la gestione ad un Consiglio di Corso di Studio o di Coordinamento degli Studi maggiormente affine.

2. Il Consiglio di Corso di Studio è composto da:

- a) il Presidente che lo presiede e lo convoca con le modalità definite dal Regolamento del Consiglio di Corso di Studio;
 - b) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo afferenti al corso;
 - c) gli incaricati stabilizzati afferenti al corso, sino alla cessazione degli incarichi di insegnamento;
 - d) i professori di ruolo ed i ricercatori che svolgono per affidamento o supplenza un insegnamento ufficiale nel corso;
 - e) una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti r.e., afferenti al corso di studio, pari al 50% dei docenti di cui alle lettere b), c), d);
 - f) una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei componenti di cui alle lettere b), c), d), e). Gli studenti contribuiscono al numero legale solo se presenti.
 - g) i professori a contratto ai sensi del D.M. 21.5.1998 n. 242, e del correlato regolamento interno emanato dall'Ateneo, con voto consultivo.
3. I docenti che insegnano in più Corsi di Studio possono optare, anno accademico per anno accademico, di afferire in forma primaria ad almeno uno di detti Corsi di Studio.
4. I componenti di cui alle lettere b), c) e d), afferenti al CCS in forma non primaria, contribuiscono al numero legale se presenti.
5. Gli studenti durano in carica due anni e decadono al momento del conseguimento del titolo di studio.
6. I componenti del Consiglio che partecipano alle sedute con voto consultivo non vanno computati per la determinazione del numero legale.

Art. 2.9

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO

1. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio:

- presiede il Consiglio e lo convoca con modalità previste dal Regolamento;
- rappresenta il Consiglio nei rapporti con l'esterno;
- è eletto da tutti i componenti del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio è eletto tra i professori straordinari ed ordinari di ruolo e fuori ruolo componenti del Consiglio e in servizio presso la Facoltà cui afferisce il Corso, o, in caso di loro indisponibilità, tra i professori associati, di ruolo e fuori ruolo, componenti del Consiglio e in servizio presso la Facoltà cui afferisce il Corso. In prima votazione è richiesta la maggioranza degli

aventi diritto al voto, mentre nelle successive è richiesta la maggioranza semplice. La durata del mandato e la rieleggibilità sono regolamentate dallo Statuto.

Art. 2.10

COMPITI DEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO

1. Sono compiti del CCS:
 - a) programmare, organizzare, gestire e valutare l'attività didattica del Corso di Studio;
 - b) coordinare, sentiti i Dipartimenti interessati, le attività di insegnamento e di studio;
 - c) coordinare i programmi dei corsi;
 - d) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
 - e) assumere decisioni sulle modalità di passaggio da un CCS ad un altro;
 - f) deliberare sull'immatricolazione di studenti stranieri;
 - g) assumere decisioni in merito ai curricula abbreviati per coloro che sono in possesso di altra laurea o di titolo di studio straniero;
 - h) assumere decisioni sulle votazioni da attribuire agli studenti per le attività formative seguite all'estero
 - i) costituire le commissioni di esame per i Corsi di Studio;
 - j) approvare le nomine a cultore della materia;
 - k) proporre al Consiglio di Facoltà l'attivazione di insegnamenti previsti dal Regolamento Didattico afferenti al corso di studio e le relative modalità di copertura;
 - l) proporre al Consiglio di Facoltà l'utilizzazione dei posti di personale docente;
 - m) proporre al CdF i compiti didattici ed assegnare quelli organizzativi ai professori, ricercatori, assistenti r.e. afferenti in forma primaria al Consiglio di Corso di Studio nel rispetto della libertà di insegnamento;
 - n) formulare al Consiglio di Facoltà indicazioni e richieste di posti di professore e ricercatore e di ulteriori risorse da inserire nel piano triennale di sviluppo;
 - o) formulare ed approvare il Regolamento organizzativo del Consiglio di Corso di Studio;
 - p) eleggere una eventuale Giunta di CCS la cui composizione, durata e compiti sono definiti dal regolamento;
 - q) predisporre il Manifesto del Corso di Studio.
2. I Consigli di Corso di Studio hanno l'obbligo di elaborare ed applicare uno strumento di verifica sull'efficacia e sull'efficienza dei corsi di insegnamento, compreso il rispetto del calendario didattico e dell'impegno orario di ciascun professore, ricercatore e assistente r.e.

A tal fine, ciascun Consiglio di Corso di Studio dovrà istituire un Osservatorio permanente della didattica, composto pariteticamente da professori, ricercatori, assistenti r.e. sorteggiati e da studenti designati su base elettiva, con i compiti previsti dal Regolamento didattico d'Ateneo.
3. È fatto obbligo che il Regolamento preveda l'esercizio del diritto a ricorrere al Garante degli Studenti nei riguardi del mancato rispetto da parte dei professori, ricercatori, assistenti r.e. per quanto attiene agli impegni didattici programmati.
4. Il Consiglio di Corso di Studio può delegare alla Giunta di CCS o ad Organismi della Facoltà proprie competenze.

CAPO III

REGOLAMENTI DEGLI ORGANI DI FACOLTÀ'

Art. 3.1

REGOLAMENTO DELLA FACOLTÀ'

1. Per la modifica del presente Regolamento occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Facoltà.
2. Eventuali variazioni del presente regolamento per adeguamento a provvedimenti di Organi di livello superiore rispetto alla Facoltà, saranno automaticamente recepite ed effettuate d'ufficio dal Preside.

Art. 3.2

REGOLAMENTI DEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO

1. Le norme di funzionamento dei Consigli di Corso di Studio sono disciplinate nei corrispondenti Regolamenti, salvaguardando le norme generali di cui al Capo IV del presente Regolamento.
2. I Regolamenti dei Consigli di Corso di Studio, così come le loro eventuali modifiche, sono approvati dai rispettivi Consigli con la maggioranza assoluta dei componenti dei Consigli stessi.

CAPO IV

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Art. 4.1

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ'

1. Il Consiglio di Facoltà è convocato in via ordinaria, almeno con cadenza bimestrale e, se necessario, in via straordinaria.
2. La convocazione in via ordinaria del Consiglio, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, formulato dal Preside, viene inviata per iscritto almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Il termine è abbreviato a tre giorni per le convocazioni straordinarie. In casi di particolare urgenza è consentito al Preside di integrare l'O.d.G. della seduta con un preavviso di 24 ore. Il Preside può chiedere, al Consiglio, all'inizio della seduta, l'introduzione nell'O.d.G. di nuovi argomenti, purché essa sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Sono da considerarsi valide anche le convocazioni e/o integrazioni effettuate per posta elettronica. Gli O.d.G. e le eventuali integrazioni vengono pubblicati anche nell'albo e nel sito WEB della Facoltà.

3. Per i docenti la partecipazione alle sedute del Consiglio di Facoltà rientra nei doveri complessivi. L'assenza alle sedute del Consiglio deve essere giustificata per iscritto o per posta elettronica. Sono ritenuti motivi validi a giustificare l'assenza alle sedute, oltre quelli indicati al comma 3 dell'art. 19 del R.G.A. (condizioni di salute, partecipazione a commissioni giudicatrici a livello nazionale, partecipazione a concorsi ed esami quali candidati, gravi ragioni familiari, congedi previsti dalla legge vigente), le seguenti:
 - missioni di cui all'apposito regolamento di Ateneo;
 - partecipazione a commissioni di concorsi, in seguito a nomina legata al ruolo universitario ricoperto;
 - partecipazione a commissioni di esami di Stato;
 - partecipazione a contemporanee sedute di altri Organi collegiali accademici.

Per quanto riguarda la partecipazione alle sedute dei membri elettivi, vale la norma di cui all'art. 9-bis, comma 5 dello Statuto.

4. L'adunanza del Consiglio di Facoltà è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo, dedotti gli assenti giustificati e gli studenti comunque assenti. In ogni caso è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti di diritto aventi voto deliberativo. I professori fuori ruolo, qualora intervengano alle riunioni, sono computati tra i presenti.
5. Gli argomenti da porre in discussione vengono illustrati dal Preside, o da un relatore appositamente designato. Alla discussione i Consiglieri possono intervenire, di norma, per una sola volta. I Consiglieri che desiderano che il loro intervento venga trascritto a verbale devono consegnare il testo relativo alla Presidenza entro la fine della seduta. I Consiglieri hanno facoltà di parola all'atto della votazione solo per le dichiarazioni di voto. I testi di tali dichiarazioni di voto verranno messi a verbale solo se consegnati alla Presidenza entro la fine della seduta. E' facoltà del Preside proporre la limitazione della durata degli interventi.
6. Le deliberazioni del Consiglio di Facoltà sono prese a maggioranza assoluta dei presenti salvo i casi per i quali la normativa vigente preveda maggioranze diverse. Le votazioni si svolgono con voto palese per alzata di mano o, su richiesta, per appello nominale o con voto segreto, ove previsto dalle vigenti disposizioni.
7. Per le decisioni che la legge riserva a particolari categorie, la partecipazione al voto è limitata agli appartenenti a queste categorie, mentre la partecipazione alla discussione è estesa a tutti gli appartenenti al Consiglio di Facoltà.
8. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono esercitate, di norma, dal più giovane dei professori di ruolo di prima fascia.
9. Nel corso della seduta, il numero legale è presunto.
10. I verbali delle adunanze del Consiglio sono approvati in toto o in parte nella medesima seduta o in una successiva e vengono sottoscritti dal Preside e dal Segretario. I verbali sono pubblici.

Art. 4.2

NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA

1. La Giunta di Presidenza è convocata in via ordinaria di norma almeno una volta al mese e, all'occorrenza, in via straordinaria o su motivata richiesta avanzata da almeno quattro componenti.
2. La convocazione della Giunta, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene effettuata dal Preside per iscritto almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Il termine è abbreviato a tre giorni per le sedute straordinarie. Sono da considerarsi valide anche le convocazioni e/o integrazioni effettuate per posta elettronica.
3. Le riunioni sono valide quando vi prenda parte la maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati per iscritto (o per e-mail) e gli studenti comunque assenti. Sono ritenuti motivi validi a giustificare l'assenza alle sedute quelli stabiliti all'art. 4.1, comma 3 del presente regolamento. In ogni caso è richiesta la presenza di almeno cinque componenti aventi voto deliberativo. Le delibere sono valide quando abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
4. Gli ordini del giorno delle sedute della Giunta vengono affissi all'albo della Presidenza e trasmessi, per posta elettronica, a tutti i componenti del Consiglio di Facoltà, nonché pubblicati sul sito WEB della Facoltà.

Art. 4.3
NORME DI FUNZIONAMENTO DEI CCS

1. Le sedute del CCS sono valide quando vi prenda parte la maggioranza assoluta dei componenti con afferenza primaria, dedotti gli assenti giustificati, gli studenti comunque assenti ed i componenti con voto consultivo.
2. Le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti salvo i casi per i quali la normativa vigente preveda maggioranze diverse.
3. Per le decisioni che la legge riserva a particolari categorie, la partecipazione al voto è limitata agli appartenenti a queste categorie, mentre la partecipazione alla discussione è estesa a tutti gli appartenenti al CCS.
4. Per ogni seduta del CCS viene redatto un verbale che viene approvato, in toto o in parte, nella stessa seduta o in una successiva. Tale verbale, per le parti di competenza, deve essere inviato, tempestivamente, in copia, al Preside della Facoltà ed alla Segreteria Studenti.
5. Le convocazioni per le sedute dei CCS, complete dell'ordine del giorno, devono essere inviate almeno cinque giorni prima della riunione a tutti i componenti. Il termine è abbreviato a tre giorni in caso di urgenza. In casi particolari è consentito al Presidente di integrare l'O.d.G. della seduta con un preavviso di 24 ore. Il Presidente può chiedere, altresì, al Consiglio, all'inizio della seduta, l'introduzione nell'O.d.G. di nuovi argomenti, purché essa sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Sono da considerarsi valide anche le convocazioni e/o integrazioni effettuate per posta elettronica. Gli O.d.G. e le eventuali integrazioni vengono pubblicati anche nel sito WEB della Facoltà.

6. Ove non altrimenti regolamentato dal CCS, si applicano le norme stabilite dal presente regolamento per il funzionamento del Consiglio di Facoltà.